COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 591 final

2025/0311 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 per quanto riguarda l'allineamento al quadro di governance economica dell'UE e l'ulteriore semplificazione di tale quadro

{SWD(2025) 286 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 30 aprile 2024 è entrata in vigore una riforma del quadro di governance economica dell'UE riguardante tre atti legislativi: il regolamento (CE) n. 1466/97 ("braccio preventivo"), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2024/1263; il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ("braccio correttivo"), che è stato modificato; e la direttiva 2011/85/UE sui quadri di bilancio nazionali, che è stata modificata. Data l'urgenza, all'epoca, dei colegislatori di concordare una riforma del quadro di governance economica dell'UE, la Commissione non ha proposto modifiche di altri atti legislativi che fanno parte del quadro.

La riforma del 2024 ha dato luogo a una serie di incongruenze tra il quadro riformato di governance economica dell'UE e il regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro ("regolamento sui documenti programmatici di bilancio") e il regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ("regolamento sulle sanzioni"). La Commissione propone ora modifiche di questi regolamenti per ovviare a tali incongruenze e semplificare ulteriormente il quadro.

L'obiettivo della proposta consiste pertanto nel garantire la coerenza tra il regolamento sui documenti programmatici di bilancio e quello sulle sanzioni, da un lato, e il quadro riformato di governance dell'UE, dall'altro. Le modifiche proposte introdurranno inoltre una serie di semplificazioni del regolamento sui documenti programmatici di bilancio e di quello sulle sanzioni, snellendo così il più ampio quadro di governance economica dell'UE, riducendo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e contribuendo all'agenda di semplificazione della Commissione.

Per quanto concerne il regolamento sulle sanzioni, le modifiche proposte prevedono di: i) aggiornare o sopprimere una serie di articoli divenuti obsoleti a seguito della riforma del 2024; e ii) assicurare la coerenza tra il regolamento e il braccio correttivo modificato, dove la riforma del 2024 ha seguito il principio di ridurre l'importo delle sanzioni finanziarie e di renderne l'attuazione più graduale. La Commissione propone pertanto di allineare il regolamento al principio della gradualità delle sanzioni del patto di stabilità e crescita riformato, mantenendo nel contempo l'approccio attuale per le sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche. Ciò comporterà altresì una semplificazione dell'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel contesto del braccio correttivo del patto di stabilità e crescita.

Per quanto concerne il regolamento sui documenti programmatici di bilancio, vi sono tre principali incongruenze: i) riferimenti obsoleti ai programmi di stabilità e ai programmi nazionali di riforma, i quali sono confluiti nei piani strutturali di bilancio di medio termine a seguito della riforma; ii) riferimenti obsoleti a concetti quali l'obiettivo a medio termine, la deviazione significativa rilevata in relazione a tale obiettivo o il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che dovrebbero essere sostituiti dai nuovi concetti introdotti dalla riforma del 2024; e iii) riferimenti incrociati obsoleti agli articoli del braccio preventivo, del braccio correttivo e della direttiva, che dovrebbero essere allineati al quadro riformato.

A fini di semplificazione, tra le modifiche del regolamento (UE) n. 473/2013 figurano la soppressione dei programmi di partenariato economico, di taluni obblighi in materia di dati e di informazione che in passato non hanno apportato valore aggiunto al processo di sorveglianza, di obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri della zona euro soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi, nonché della procedura supplementare per gli Stati membri a rischio di inosservanza del termine per la correzione del disavanzo eccessivo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta mira a garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 473/2013, il regolamento (UE) n. 1173/2011 e gli elementi del quadro di governance economica dell'UE che sono stati sostituiti o modificati nel contesto della riforma del 2024 (regolamento (UE) 2024/1263, regolamento (CE) n. 1467/97 e direttiva 2011/85/UE). Tale obiettivo deve essere conseguito aggiornando i due regolamenti per integrarvi i concetti introdotti dalla riforma del 2024 e garantendo che gli stessi regolamenti siano complementari agli obiettivi della stessa.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta di modifica dei due regolamenti contribuirà all'agenda di semplificazione della Commissione volta a stimolare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando la legislazione dell'UE, in modo da agevolarne l'attuazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 121, paragrafo 6, e sull'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono le basi giuridiche pertinenti per le disposizioni specifiche dei due regolamenti da modificare.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le modifiche proposte dei regolamenti rispettano il principio di sussidiarietà, enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Gli obiettivi delle modifiche, ossia assicurare la coerenza con il quadro riformato di governance economica dell'UE e razionalizzare quest'ultimo, non possono essere conseguiti a livello degli Stati membri in quanto richiedono modifiche della legislazione dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Le modifiche proposte dei regolamenti in questione non vanno al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento della coerenza del quadro di governance economica dell'UE e della semplificazione di quest'ultimo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'inclusione di tutte le modifiche proposte del regolamento sui documenti programmatici di bilancio e di quello sulle sanzioni in un'unica proposta legislativa mira a garantire un processo negoziale coerente per questi due elementi del quadro di governance economica dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Valutazioni retrospettive del quadro di governance economica dell'UE sono state pubblicate come comunicazioni della Commissione il 2 febbraio 2020 (COM(2020) 55 final) e il 19 ottobre 2021 (COM(2021) 662 final). La comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2020 era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2020) 210 final).

Sintesi delle risultanze in merito al regolamento (UE) n. 1173/2011

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 febbraio 2020 ha sottolineato che la Commissione e il Consiglio erano restii a imporre sanzioni finanziarie nei confronti degli Stati membri. Dall'analisi è emerso che l'introduzione di sanzioni più rapide e della votazione a maggioranza qualificata inversa per le decisioni del Consiglio in relazione alle proposte della Commissione per l'imposizione di sanzioni (nel contesto della riforma del "two-pack") hanno rafforzato il ruolo della Commissione. Tuttavia la Commissione si era astenuta dal proporre sanzioni finanziarie. Nella sua comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE del 9 novembre 2022 (COM(2022) 583 final), la Commissione ha proposto di rendere possibile l'uso effettivo delle sanzioni finanziarie riducendone gli importi. Tale proposta è stata attuata nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1467/97. Si propone ora di allineare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1173/2011.

Sintesi delle risultanze in merito al regolamento (UE) n. 473/2013

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 febbraio 2020 (SWD(2020) 210 final) ha consentito di constatare che il processo relativo ai documenti programmatici di bilancio si è rivelato utile per instaurare un dialogo tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri della zona euro, nonché per sensibilizzare i parlamenti nazionali e i cittadini in merito agli obblighi degli Stati membri ai sensi del patto di stabilità e crescita. Allo stesso tempo, il dialogo è stato in qualche modo limitato dall'attenzione che la valutazione poneva sulle variazioni annue del saldo strutturale (non osservabile) o sulla crescita annua della spesa. Le azioni correttive che gli Stati membri hanno intrapreso in risposta alle "lettere di follow-up" indirizzate loro dalla Commissione in tutti i cicli dei documenti programmatici di bilancio dal 2014 sono state modeste. Tuttavia, nonostante l'impatto apparentemente limitato, la semplice esistenza del processo ha incoraggiato gli Stati membri a tenere conto delle prescrizioni del patto di stabilità e crescita nella preparazione dei loro progetti di bilancio.

La comunicazione della Commissione del novembre 2022 (COM(2022) 583 final) per una riforma del quadro di governance economica dell'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare il controllo ex post come contropartita di un approccio basato sul rischio che offra un margine di manovra più ampio agli Stati membri nella definizione dei rispettivi percorsi di aggiustamento di bilancio. La valutazione del rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità e crescita sarebbe effettuata su base continuativa e, nel caso degli Stati membri della zona euro, comporterebbe in autunno la valutazione della conformità dei documenti programmatici di bilancio rispetto al percorso pluriennale della spesa netta concordato.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione e gli Stati membri hanno tenuto discussioni in seno al comitato economico e finanziario e al gruppo di lavoro "Eurogruppo", in cui hanno valutato la possibilità di

modificare i regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011 a seguito della riforma del quadro di governance economica dell'UE o quella di limitarsi a procedere attraverso modifiche nell'interpretazione dei regolamenti vigenti. Gli Stati membri hanno convenuto che sono necessarie modifiche dei regolamenti vigenti al fine di garantire la chiarezza giuridica necessaria. La Commissione ha tenuto discussioni con gli Stati membri anche in merito ai principali elementi di tali modifiche, concordando la necessità di ovviare alle incongruenze rispetto ad altri elementi del quadro di governance economica dell'UE. Gli Stati membri si sono detti disposti a esaminare le proposte di semplificazione che sarebbero state presentate dalla Commissione.

Si è inoltre tenuta una discussione con la commissione ECON del Parlamento europeo, la quale ha evidenziato gli obiettivi del pacchetto di semplificazione, in particolare fornire chiarezza giuridica e una semplificazione mirata, e ha delineato gli elementi principali del pacchetto, in linea con le informazioni fornite agli Stati membri in seno alle rispettive commissioni. È stato registrato un ampio sostegno alla semplificazione dei regolamenti in questione.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/D

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non crea uno strumento nuovo, ma modifica la legislazione vigente al fine di garantire la coerenza del regolamento sui documenti programmatici di bilancio e di quello sulle sanzioni con altri elementi del quadro riformato di governance economica dell'UE. La proposta mira inoltre a semplificare le procedure esistenti e a ridurre gli obblighi di informazione per gli Stati membri. Le proposte contengono modifiche mirate dei regolamenti vigenti. Come indicato in precedenza nella discussione sulla sussidiarietà, non vi sono altre opzioni per eliminare le incongruenze tra i due regolamenti e altri elementi del quadro. Per tali motivi, non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto formale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/D

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modifiche proposte del regolamento sui documenti programmatici di bilancio e di quello sulle sanzioni non richiedono misure volte a facilitarne l'attuazione e non pongono sfide in termini di attuazione agli Stati membri.

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 473/2013 prevede che la Commissione presenti ogni cinque anni una relazione che riesamini gli elementi seguenti: i) l'efficacia del regolamento nel conseguire i suoi obiettivi; ii) i progressi ottenuti nel garantire un più stretto

coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri; e iii) il contributo del regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica. La relazione della Commissione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento.

Analogamente, l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1173/2011 impone alla Commissione di elaborare ogni cinque anni una relazione che valuti l'efficacia del regolamento, tra cui la possibilità di consentire al Consiglio e alla Commissione di intervenire per far fronte a situazioni che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione monetaria. La relazione della Commissione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta apporta modifiche ben strutturate e mirate di natura tecnica ai regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011. Tali modifiche consistono nell'eliminazione delle incongruenze con gli atti legislativi risultanti dalla riforma del 2024, nonché nella semplificazione di alcuni elementi in linea con l'agenda di semplificazione della Commissione volta a ridurre gli oneri normativi e a semplificare la legislazione dell'UE in modo da agevolarne l'attuazione.

Regolamento (UE) n. 1173/2011

Si propone di rivedere il regolamento (UE) n. 1173/2011 al fine di assicurare l'allineamento tecnico al quadro riformato di governance economica dell'UE, così come al principio della gradualità delle sanzioni di cui al patto di stabilità e crescita. Poiché la procedura per deviazione significativa alla base dell'applicazione di sanzioni nel quadro del braccio preventivo non esiste più, l'articolo 4 e le relative disposizioni del regolamento sulle sanzioni sono divenuti obsoleti e dovranno essere soppressi. Altre sanzioni sono collegate a disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio che risultano essere ancora in vigore, ma che sono in contrasto con alcune delle modifiche introdotte a tale regolamento, in particolare per quanto concerne l'entità e la frequenza delle sanzioni da applicare. Di conseguenza tali disposizioni non rispettano più il principio di un'equa gradualità delle sanzioni nel contesto del patto di stabilità e crescita, di cui al considerando 22 del regolamento (UE) n. 1173/2011. Si propone pertanto di eliminare le sanzioni applicabili al momento dell'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE (soppressione dell'articolo 5) e di modificare nel contempo le sanzioni che si applicano al momento dell'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE (revisione dell'articolo 6). Sebbene non si proponga di modificare l'applicazione delle sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche (articolo 8), il potere di adottare atti delegati per l'imposizione di tali sanzioni (articolo 11) non è più necessario e se ne propone la soppressione.

Regolamento (UE) n. 473/2013

Le incongruenze presenti nel regolamento (UE) n. 473/2013 riguardano in larga misura riferimenti obsoleti ad altri atti e alcuni disallineamenti rispetto ai nuovi concetti introdotti

con la riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE, che richiede modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; nello specifico: i) i riferimenti ai programmi di stabilità e ai programmi nazionali di riforma sono sostituiti da riferimenti ai piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine; ii) i riferimenti obsoleti all'obiettivo a medio termine, alla deviazione significativa rilevata in relazione allo stesso o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo sono sostituiti da riferimenti ai nuovi concetti introdotti dalla riforma del 2024, quali il percorso della spesa netta e il percorso correttivo di spesa netta; e iii) una serie di riferimenti incrociati al precedente regolamento (CE) n. 1466/97, al regolamento (CE) n. 1467/97 e alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio sono divenuti obsoleti e sono stati aggiornati al fine di tenere conto della riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE, che ha disposto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97 e la sua sostituzione con il regolamento (UE) 2024/1263 come pure la modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 e della direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Inoltre, al fine di eliminare le incongruenze con le modifiche apportate alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio nell'ambito della riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE e a fini di semplificazione per evitare di ripetere le disposizioni di tale direttiva, sono proposte modifiche degli articoli 2, 3, 4 e 5.

Le modifiche proposte del regolamento (UE) n. 473/2013 mirano inoltre a garantire la coerenza rispetto alle modifiche del regolamento (UE) n. 1173/2011 sopprimendo l'obbligo di tenere conto del parere della Commissione sul documento programmatico di bilancio all'atto dell'imposizione della costituzione di depositi infruttiferi, data la soppressione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011 (articolo 12).

In termini di semplificazione, le modifiche proposte del regolamento (UE) n. 473/2013 sopprimono i riferimenti alla necessità per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi di istituire programmi di partenariato economico (articolo 9). Questi ultimi sono stati introdotti dal trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2012 e mirano a garantire una correzione sostenibile e duratura dei disavanzi eccessivi degli Stati membri imponendo agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi di precisare le riforme strutturali specifiche volte a ridurre il disavanzo e il debito. A seguito della riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE, la funzione dei programmi di partenariato economico è assicurata mediante l'adozione di un approccio a medio termine e basato sul rischio, fondato sui piani strutturali di bilancio di medio termine, e il rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi mediante l'introduzione di criteri chiari di attivazione e abrogazione per le procedure per i disavanzi eccessivi basate sul debito. Di conseguenza i programmi di partenariato economico sono divenuti obsoleti.

Anche a fini di semplificazione e per ridurre l'onere di informazione, sono proposte modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 473/2013 per sopprimere taluni obblighi in materia di informazione e di dati che non apportano alcun valore aggiunto al processo di sorveglianza (articoli 6 e 7), nonché gli obblighi di informazione *ex ante* nei confronti dell'Eurogruppo in merito ai piani di emissione di debito pubblico degli Stati membri (articolo 8), in quanto la comunicazione di tali piani alla Commissione è considerata sufficiente. Inoltre l'obbligo di tenere conto del parere della Commissione sui documenti programmatici di bilancio nelle relazioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e nelle decisioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE è stato soppresso in quanto l'anzidetto paragrafo 3 prevede che si prendano in considerazione tutti i fattori significativi nella preparazione di una relazione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo (articolo 12).

Le modifiche proposte eliminano anche la necessità di obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri della zona euro soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 10). L'obiettivo di tali obblighi aggiuntivi era consentire un miglior scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati e la Commissione e individuare tempestivamente i rischi connessi al rispetto del termine per la correzione del disavanzo eccessivo. La riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE ha introdotto un indicatore unico per la valutazione della conformità con il percorso correttivo di spesa netta nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e gli Stati membri riferiscono periodicamente a tale proposito nella rispettiva relazione annuale sui progressi compiuti presentata a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263. Al fine di ridurre l'onere di informazione e concentrarsi sull'attuazione della riforma del 2024, gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero fornire soltanto le informazioni richieste a norma dei regolamenti (UE) 2024/1263 e (CE) n. 1467/97, in quanto ciò è sufficiente per valutare la conformità con il percorso correttivo di spesa netta. La Commissione si riserva il diritto di chiedere qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria ai fini della sorveglianza di bilancio.

Dato che la proposta prevede la soppressione degli obblighi di informazione aggiuntivi, l'esercizio della delega per specificare il contenuto delle comunicazioni supplementari non è più necessario (articolo 14).

Al fine di assicurare un monitoraggio efficace del seguito dato dallo Stato membro a una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o a un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la proposta prevede che lo Stato membro presenti alla Commissione e al Consiglio relazioni sul seguito effettivo rispettivamente ogni sei e tre mesi fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Tali relazioni sul seguito effettivo possono essere incluse nelle relazioni annuali sui progressi compiuti di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1263 e nei documenti programmatici di bilancio al fine di ridurre ulteriormente l'onere di informazione a carico degli Stati membri; tali relazioni dovrebbero inoltre essere prese in considerazione dalla Commissione nel valutare se lo Stato membro stia dando seguito effettivo (articolo 10).

Sempre a fini di semplificazione e per eliminare le procedure esistenti cui non si è mai fatto ricorso in passato, le modifiche mirano a non imporre più alla Commissione di proporre al Consiglio una raccomandazione che imponga la piena attuazione delle misure di cui all'articolo 126, paragrafo 7 o 9, TFUE ed eventualmente di misure supplementari in caso di rischio di non conformità rispetto al percorso correttivo previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi (articoli 11 e 12). Inoltre la revisione del percorso correttivo di spesa netta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi a causa del rischio di mancato rispetto del termine sarebbe in contrasto con l'approccio di medio termine adottato dalla riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'UE.

Al fine di aumentare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate nel contesto del regolamento in questione, può avere luogo un dialogo economico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito al contenuto dei documenti programmatici di bilancio, ai risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione in merito ai documenti programmatici di bilancio, nella misura in cui questi sono stati resi pubblici, così come alla valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro (articolo 15). A fini di semplificazione e per consentire una sorveglianza di bilancio più integrata, tale dialogo economico potrebbe essere incorporato nel dialogo economico istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1263. I futuri riesami del

funzionamento del regolamento (UE) n. 473/2013 sono stati allineati ai riesami del funzionamento del regolamento (UE) 2024/1263 (articolo 16) e le disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 sono state soppresse in quanto divenute obsolete.

2025/0311 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 per quanto riguarda l'allineamento al quadro di governance economica dell'UE e l'ulteriore semplificazione di tale quadro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il quadro di governance economica dell'Unione è stato riformato nel 2024. La riforma mirava a facilitare una sorveglianza economica efficace, ancorata a un quadro comune che garantisse la parità di trattamento e il coordinamento multilaterale delle politiche. Gli obiettivi della riforma erano promuovere ulteriormente finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sana e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, prevenire il verificarsi di disavanzi eccessivi nonché rafforzare la titolarità nazionale. Al fine di conseguire tali obiettivi, la riforma ha introdotto nuovi concetti e modificato la struttura del quadro di governance economica dell'Unione. La riforma è stata attuata con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio[3] e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio[4].

---

1 GU C del , pag. .

2 Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

3 Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

4 Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).

(2) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[5], la Commissione ha delineato una visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che mirasse a stimolare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando il diritto dell'Unione, in modo tale da agevolarne l'attuazione.

(3) Nel contesto della riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'Unione e al fine di semplificare, consolidare e codificare la legislazione, è necessario modificare i regolamenti (UE) n. 1173/2011[6] e (UE) n. 473/2013[7] del Parlamento europeo e del Consiglio in modo da assicurare la coerenza con gli altri atti del quadro di governance economica e contribuire alla razionalizzazione e alla semplificazione di quest'ultimo.

(4) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno un interesse particolare e la responsabilità di condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e di evitare politiche che pregiudichino tale funzionamento. L'articolo 136 TFUE consente l'adozione nella zona euro di misure specifiche che vadano al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, comprese le sanzioni supplementari introdotte dal regolamento (UE) n. 1173/2011 al fine di accrescere la credibilità del quadro della sorveglianza delle politiche di bilancio dell'Unione ed evitare un'errata rappresentazione, volontaria o per negligenza grave, dei dati sul disavanzo pubblico e sul debito pubblico che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione.

(5) Uno degli obiettivi principali della riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'Unione era il rafforzamento delle procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. I meccanismi di esecuzione sono stati quindi rafforzati, anche rendendo possibile l'uso efficace delle sanzioni finanziarie grazie a una riduzione degli importi. In linea con la riforma del 2024, il regolamento (UE) n. 1173/2011 dovrebbe essere modificato per assicurarne la coerenza con gli altri elementi del quadro, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1263 e del regolamento (CE) n. 1467/97[8].

(6) La riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'Unione ha rimosso il concetto di deviazione significativa e la relativa procedura dalle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/1263, in linea con l'intenzione dei colegislatori di

---

5 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

6 Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj).

7 Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/473/oj).

8 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).

semplificare il quadro di bilancio e di applicare un approccio basato sul rischio. Con la soppressione della procedura per deviazione significativa, l'obbligo per uno Stato membro di costituire presso la Commissione un deposito fruttifero, dovuto al mancato rispetto della suddetta procedura, dovrebbe essere soppresso dal regolamento (UE) n. 1173/2011. L'articolo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1264 ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97 riducendo l'importo delle sanzioni finanziarie consentite nel contesto del braccio correttivo, rendendo nel contempo più graduale l'imposizione di tali sanzioni. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 dovrebbe essere modificato al fine di rispecchiare tali principi per l'imposizione di sanzioni finanziarie in relazione alla comminazione di ammende.

(7) Il regolamento (UE) n. 1173/2011 consente di instaurare un dialogo economico tra le istituzioni dell'Unione, su invito della commissione competente del Parlamento europeo, al fine di discutere le decisioni adottate in relazione all'imposizione di sanzioni finanziarie a causa del mancato rispetto delle regole di bilancio dell'Unione. Tale dialogo potrebbe rientrare nel contesto del dialogo economico di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1263.

(8) Il potere di adottare atti delegati riguardo all'imposizione di sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche, conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

(9) È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1173/2011 per precisare il termine e il contenuto della relazione della Commissione sull'applicazione di tale regolamento.

(10) I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, introdotti dal regolamento (UE) 2024/1263, sono la pietra angolare della riforma del 2024. Hanno sostituito i programmi di stabilità e convergenza e i programmi nazionali di riforma, riunendo così gli impegni di bilancio, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro all'interno di un quadro comune. Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto dell'introduzione dei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine nel quadro comune.

(11) Il regolamento (UE) 2024/1263 ha stabilito disposizioni volte a garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], in particolare integrando nella procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1263 misure e riforme da adottare nel contesto della procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. In particolare, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263, l'attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine di uno Stato membro che sono pertinenti per gli squilibri macroeconomici deve essere presa in considerazione dalla Commissione in sede di esame approfondito e per valutare se sia opportuno stabilire l'esistenza di uno squilibrio eccessivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011. Inoltre, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263, quando è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, lo Stato membro deve presentare un piano strutturale di bilancio di medio termine riveduto, che funga anche da piano d'azione correttivo a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

[9] Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj).

(12) Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, la riforma del 2024 ha introdotto un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito che costituisce la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro. Tale indicatore operativo unico, basato sul percorso della spesa netta, sostituisce l'obiettivo a medio termine, il saldo strutturale, il parametro di riferimento per la spesa netta e il parametro d riferimento per la riduzione del debito del quadro di bilancio precedente. Gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi ricevono un percorso correttivo di spesa netta sulla base del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.

(13) Al fine di semplificare il quadro giuridico, la definizione di ente indipendente di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificata per fare riferimento all'articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE del Consiglio[10], che ha stabilito disposizioni volte a garantire che i requisiti in materia di garanzie di indipendenza, risorse e compiti si applichino a tali organismi indipendenti in tutti gli Stati membri. Inoltre l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/85/UE prevede già un dialogo tecnico tra gli Stati membri e la Commissione sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. Non è pertanto necessario includere tale disposizione nel regolamento (UE) n. 473/2013.

(14) La direttiva 2011/85/UE stabilisce le procedure per i quadri di bilancio nazionali a medio termine che prevedono l'adozione di una programmazione di bilancio pluriennale. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva stabilisce i parametri per i quadri di bilancio nazionali a medio termine comprendenti una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi le riforme e gli investimenti, che hanno un impatto sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. Al fine di semplificare il quadro giuridico, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per evitare una ripetizione delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/85/UE.

(15) Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263, alle istituzioni di bilancio indipendenti può essere chiesto di formulare pareri sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta contenuto nel piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine o nella versione riveduta di quest'ultimo. A partire dal 2032, il parere di tali istituzioni diventa obbligatorio, a condizione che esse abbiano sviluppato capacità sufficienti. Inoltre le istituzioni di bilancio indipendenti potrebbero essere invitate a fornire una valutazione dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Alle istituzioni di bilancio indipendenti pertinenti può essere chiesto anche di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito. A fini di coerenza con la riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'Unione, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche del ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti introdotte dal regolamento (UE) 2024/1263.

(16) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per garantire che le procedure di bilancio nazionali siano coerenti con le raccomandazioni formulate nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1263, con le raccomandazioni e le decisioni

[10] Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).

emesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1467/1997, con le decisioni adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1173/2011, se del caso, e con le regole e le procedure di cui alla direttiva 2011/85/UE.

(17) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per prevedere che i documenti programmatici di bilancio siano coerenti e conformi alle prescrizioni derivanti dalla riforma del 2024 del quadro di governance dell'Unione. I documenti programmatici di bilancio dovrebbero rispecchiare l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative ai piani strutturali di bilancio di medio termine. A tale proposito, dovrebbero stabilire in che modo la strategia in materia di politica di bilancio sarà attuata nell'anno successivo e presentare le misure concrete sul fronte della spesa e delle entrate che garantiscano il rispetto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 oppure spiegare eventuali deviazioni da tale percorso. Se lo Stato membro è soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi, i documenti programmatici di bilancio dovrebbero presentare misure concrete sul fronte della spesa e delle entrate che garantiscano il rispetto del percorso correttivo di cui al regolamento (CE) n. 1467/97.

(18) Allo stesso tempo, a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per ridurre l'obbligo di informazione in capo agli Stati membri per quanto concerne i dati che in passato hanno dimostrato di non apportare un chiaro valore aggiunto. Inoltre, al fine di ridurre l'onere di informazione e considerando che la comunicazione alla Commissione è sufficiente per consentire il coordinamento dell'emissione di debito nazionale degli Stati membri sui mercati UE del debito sovrano, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per eliminare le comunicazioni *ex ante* all'Eurogruppo da parte degli Stati membri in merito ai loro piani di emissione di debito pubblico.

(19) Al fine di semplificare la sorveglianza di bilancio dell'UE e ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione non dovrebbe più riferire nella propria valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro in merito a elementi che non hanno dimostrato di apportare un valore aggiunto nel processo di sorveglianza (ad esempio analisi di sensibilità dei rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento economico, finanziario o di bilancio negativo o metodologia, modelli e ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro).

(20) Se un governo non è in grado di elaborare un progetto di legge di bilancio per l'adozione da parte del parlamento nazionale, non è necessaria nemmeno la presentazione di un documento programmatico di bilancio a politiche invariate, la quale dovrebbe essere sostituita da uno scambio tecnico tramite cui gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sulle posizioni macroeconomiche e di bilancio che quest'ultima includerà nelle sue previsioni.

(21) Il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria[11] del 2012 ha istituito i programmi di partenariato economico, che sono entrati a far parte del quadro di governance economica dell'Unione nel 2013 in virtù del regolamento (UE) n. 473/2013. Il loro obiettivo era garantire una correzione sostenibile e duratura dei disavanzi eccessivi degli Stati membri imponendo a quelli soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi di

[11] ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2012/302.

descrivere nel dettaglio le riforme strutturali specifiche volte a ridurre il loro disavanzo e il loro debito. La funzione dei programmi di partenariato economico è garantita dalla riforma del 2024 del quadro di governance dell'Unione attraverso due canali principali. Il primo consiste nell'adozione di un approccio a medio termine e basato sul rischio nei piani strutturali di bilancio di medio termine, che includono l'impatto delle riforme e degli investimenti sulla sostenibilità di bilancio. Il secondo consiste nel rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi mediante l'introduzione di criteri chiari di attivazione e abrogazione per le procedure per i disavanzi eccessivi basate sul debito. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 per rispecchiare che i programmi di partenariato economico sono divenuti obsoleti.

(22) Il regolamento (UE) n. 473/2013 ha introdotto obblighi di informazione aggiuntivi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97. L'obiettivo di tali obblighi aggiuntivi era consentire un miglior scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati e la Commissione e individuare tempestivamente i rischi connessi al rispetto del termine per la correzione del disavanzo eccessivo. La riforma del 2024 del quadro di governance economica dell'Unione ha introdotto un indicatore unico per la valutazione della conformità rispetto al percorso correttivo di spesa netta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri sono tenuti a riferire periodicamente in proposito nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti presentate a norma del regolamento (UE) 2024/1263. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 al fine di ridurre l'onere di informazione e concentrarsi sull'attuazione della riforma del 2024. Gli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero fornire soltanto le informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2024/1263, del regolamento (CE) n. 1467/97 e delle successive relazioni sul seguito effettivo concernenti le raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o le intimazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, come previsto dal regolamento (UE) n. 473/2013, dato che tali informazioni sono sufficienti per valutare la conformità rispetto al percorso correttivo di spesa netta. La Commissione dovrebbe conservare il diritto di chiedere qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria ai fini della sorveglianza di bilancio.

(23) Dato che le informazioni aggiuntive in questione non sono più necessarie, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato al fine di sopprimere il potere di adottare atti delegati per precisare il contenuto di tali informazioni.

(24) In conformità delle raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o delle intimazioni ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito al seguito dato. Al fine di assicurare un monitoraggio efficace del seguito dato per correggere il disavanzo eccessivo, il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per precisare gli obblighi di informazione derivanti da tali raccomandazioni del Consiglio e per obbligare gli Stati membri a presentare alla Commissione e al Consiglio relazioni di follow-up sul seguito effettivo ogni sei mesi quando gli stessi sono destinatari di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Inoltre, qualora fosse destinatario di un'intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro in questione dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione, su base trimestrale, relazioni di follow-

up sul seguito effettivo, fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Al fine di ridurre l'onere di informazione a carico degli Stati membri, dovrebbe essere possibile includere tali relazioni sul seguito effettivo nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, quali definite nel regolamento (UE) 2024/1263, e nel documento programmatico di bilancio, ove possibile. Dato che il monitoraggio della procedura per i disavanzi eccessivi deve essere sostituito dalle relazioni specificate a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le relazioni sul seguito effettivo trasmesse dallo Stato membro al momento di valutare il seguito effettivo dato.

(25) Il regolamento (UE) n. 473/2013 dovrebbe essere modificato per semplificare le procedure esistenti e sopprimere quelle che non si sono dimostrate utili e non sono in linea con l'approccio generale del quadro riveduto. In particolare, le disposizioni che impongono alla Commissione di rivolgere allo Stato membro una raccomandazione in caso di rischio di inosservanza del termine per la correzione del disavanzo eccessivo dovrebbero essere soppresse, in quanto la riforma del 2024 del quadro di governance economica ha introdotto un approccio a medio termine che non si concentra più su un anno specifico per la correzione del disavanzo eccessivo, ma mira piuttosto a garantire che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3 % del PIL nel medio termine.

(26) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97 prevede che si prendano in considerazione tutti i fattori significativi di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE nella preparazione della relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Non è pertanto necessario che il parere della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013 sia preso in considerazione nell'elaborazione di una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE o al momento dell'adozione di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE. Inoltre la considerazione del parere della Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 473/2013 nel raccomandare l'imposizione della costituzione di un deposito infruttifero a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1173/2011 è divenuta obsoleta data la soppressione di quest'ultimo articolo.

(27) Al fine di aumentare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate nel contesto del regolamento (UE) n. 473/2013, può avere luogo un dialogo economico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito al contenuto dei documenti programmatici di bilancio, ai risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione in merito ai documenti programmatici di bilancio, nella misura in cui questi sono stati resi pubblici, così come alla valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro. Al fine di semplificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione e consentire una sorveglianza di bilancio più integrata, tale dialogo economico potrebbe essere incorporato nel dialogo economico istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1263.

(28) La strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione è attuata attraverso le priorità della Commissione per il periodo 2024-2029, incentrate sul miglioramento della resilienza sociale ed economica e sulla crescita sostenibile e inclusiva attraverso la promozione della competitività, della produttività, del potenziale di crescita, della coesione sociale e della convergenza economica, contribuendo in tal modo a rispondere alle sfide a medio e lungo termine cui l'Unione è confrontata.

(29) È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 473/2013 per precisare il termine e il contenuto delle relazioni della Commissione sull'applicazione di tale regolamento.

(30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1173/2011

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 è così modificato:

(1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a migliorare il rispetto del patto di stabilità e crescita nella zona euro.";

(2) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il punto 1) è soppresso;

(b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) "parte correttiva del patto di stabilità e crescita", la procedura volta a evitare e a correggere il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97.";

(c) il punto 3) è soppresso;

(3) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, il presidente della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi a essa per discutere delle decisioni adottate a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.";

(4) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

(5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 6*

Ammende

1. Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione, entro 20 giorni da tale decisione, raccomanda che il Consiglio, mediante un'ulteriore decisione, imponga un'ammenda di ammontare massimo pari allo 0,02 % dell'ultima stima del PIL dello Stato membro nell'anno precedente. L'ammenda è versata ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo alla decisione emessa a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

2. La decisione di imposizione di un'ammenda è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non respinga la raccomandazione della Commissione entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la raccomandazione della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio.";

(6) l'articolo 7 è soppresso;

(7) all'articolo 8, il paragrafo 4 è soppresso;

(8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 9*

Natura amministrativa delle sanzioni

Le sanzioni imposte ai sensi degli articoli 6 e 8 hanno natura amministrativa.";

(9) gli articoli 10 e 11 sono soppressi;

(10) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'adozione delle misure di cui agli articoli 6 e 8, solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.";

(11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 13*

Riesame

1. Entro il XXX e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso. La Commissione rende pubblica tale relazione.

La relazione di cui al primo comma esamina:

a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all'articolo 1;

b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE;

c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.

2. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 473/2013

Il regolamento (UE) n. 473/2013 è così modificato:

(12) all'articolo 1, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) aggiungendo al semestre europeo, istituito dal regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio*, un calendario di bilancio comune;

b) integrando la procedura per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;

c) aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (UE) 2024/1263 disposizioni di monitoraggio supplementari intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;

_____

* Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).";

(b) la lettera e) è soppressa;

(13) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

– la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "ente indipendente", un'istituzione di bilancio indipendente istituita conformemente all'articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE;";

– la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine", il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2024/1263;";

– sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) "percorso della spesa netta", il percorso della spesa netta quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2024/1263;

f) "percorso correttivo di spesa netta", il percorso correttivo di spesa netta di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.";

ii) il secondo comma è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano altresì al presente regolamento le definizioni di "settore delle amministrazioni pubbliche" e di "sottosettori del settore delle amministrazioni pubbliche" di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

_____

* Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).";

(14) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 3*

Coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche

La procedura di bilancio degli Stati membri è coerente con l'insieme degli atti seguenti:

(1) le raccomandazioni formulate nel contesto del regolamento (UE) 2024/1263;

(2) ove opportuno, le raccomandazioni e le decisioni del Consiglio emesse nel contesto del regolamento (CE) n. 1467/97;

(3) ove opportuno, le decisioni adottate a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011;

(4) le regole e le procedure di cui alla direttiva 2011/85/UE.";

(15) l'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La programmazione di bilancio nazionale pluriennale a norma della direttiva 2011/85/UE e i progetti di bilancio di cui al paragrafo 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai pertinenti documenti di programmazione di bilancio nazionale pluriennale a norma della direttiva 2011/85/UE e ai progetti di bilancio che sostengono.";

(16) l'articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri dispongono di enti indipendenti che, a prescindere dai compiti di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE, sono incaricati di:

(a) fornire il parere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e la valutazione di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1263;

(b) monitorare l'osservanza delle regole di bilancio numeriche nazionali di cui agli articoli 5 e 8 bis della direttiva 2011/85/UE.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(17) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 6*

Prescrizioni in materia di monitoraggio

1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale documento programmatico di bilancio è coerente con il quadro di cui all'articolo 3.

2. I documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.

3. Il documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno coperto dal progetto di bilancio e per l'anno precedente:

(a) il tasso di crescita della spesa netta, quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, e la ripartizione delle sue componenti implicite nel progetto di bilancio;

(b) una descrizione e una quantificazione delle misure, sul fronte delle entrate e della spesa, incluse nel progetto di bilancio;

(c) una quantificazione della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione e della spesa nazionale per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'Unione incluse nel progetto di bilancio;

(d) le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;

(e) le proiezioni macroeconomiche su cui si fonda il progetto di bilancio, comprese le principali ipotesi e gli importanti sviluppi economici rilevanti per il progetto di bilancio;

(f) le proiezioni delle entrate e della spesa per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, basate sui risultati disponibili più recenti e coerenti con il tasso di crescita della spesa netta, le misure sul fronte delle entrate e della spesa, la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione e le proiezioni macroeconomiche, di cui alle lettere da a) a e);

(g) il saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, implicito nelle proiezioni delle entrate e della spesa, ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche, e il debito pubblico;

(h) le informazioni pertinenti riguardanti la spesa delle amministrazioni pubbliche per finalità, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità, l'impiego e la difesa, compresi gli investimenti nella difesa;

(i) le ipotesi e le metodologie sottostanti utilizzate per stimare l'impatto esercitato sul bilancio dalle misure sul fronte della spesa e delle entrate;

(j) indicazioni sulle modalità con cui gli impegni di riforma e investimento stabiliti nel documento programmatico di bilancio, tra cui in particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni attualmente rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE e contribuiscono al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.

La descrizione delle misure sul fronte delle entrate e della spesa di cui al primo comma, lettera b), può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. Sarà dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche, compresi quelli con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

4. Il documento programmatico di bilancio spiega il modo in cui il progetto di bilancio per l'anno successivo assicura l'osservanza del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 o, se del caso, eventuali deviazioni da tale percorso. Per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, il documento programmatico di bilancio spiega il modo in cui il progetto di bilancio per l'anno successivo assicura l'osservanza del percorso correttivo di spesa netta.

5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.";

(18) l'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave di tale documento rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 o al percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi istituita a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un documento programmatico di bilancio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione è motivata e resa pubblica.

In caso di documento programmatico di bilancio riveduto presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

La Commissione adotta un nuovo parere sul documento programmatico di bilancio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione.

Essa delinea, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro.

La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione.";

(19) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, *ex ante* e tempestivamente, una relazione in merito ai loro piani di emissione di debito nazionale.";

(20) l'articolo 9 è soppresso;

(21) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 10*

Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

(1) Quando il Consiglio rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, successivamente alla presentazione della prima relazione circa il seguito dato di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97, lo

Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione, a cadenza semestrale, relazioni di follow-up sul seguito effettivo dato, fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il contenuto di tali relazioni di follow-up sul seguito effettivo dato è specificato all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(2) Quando il Consiglio rivolge un'intimazione allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, successivamente alla presentazione della prima relazione circa il seguito dato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, lo Stato membro trasmette, a cadenza trimestrale, relazioni di follow-up sul seguito effettivo dato, fino a quando il Consiglio non abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il contenuto di tali relazioni di follow-up sul seguito effettivo dato è specificato all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(3) Le relazioni sul seguito effettivo dato di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere incluse nella relazione annuale sui progressi compiuti quale definita nel regolamento (UE) 2024/1263 e nel documento programmatico di bilancio, ove possibile.

(4) Nel valutare se lo Stato membro stia dando seguito effettivo nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, come stabilito da una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o da una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, *inter alia*, sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

(5) Se lo ritiene necessario ai fini della sorveglianza di bilancio, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni supplementari.

(6) Il monitoraggio stabilito in virtù del presente articolo è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo.";

(22) gli articoli 11 e 12 sono soppressi;

(23) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 13*

Coerenza con il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*

Gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico non sono soggetti agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento.

_____

* Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj).";

(24) l'articolo 14 è soppresso;

(25) l'articolo 15 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

(i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione adottati conformemente all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui sono stati resi pubblici;";

ii) la lettera d) è soppressa;

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(26) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 16*

Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento

(1) Entro il XXX e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso. La Commissione rende pubblica tale relazione.

La relazione di cui al primo comma esamina:

(a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all'articolo 1;

(b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE;

(c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.

(2) La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

(27) l'articolo 17 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011.

1.2. Settore/settori interessati

Attuazione del patto di stabilità e crescita

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il 30 aprile 2024 è entrata in vigore una riforma del quadro di governance economica dell'UE che ha disposto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97 e la sua sostituzione con il regolamento (UE) 2024/1263, come pure la modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 e della direttiva 2011/85/UE del Consiglio.

Un primo obiettivo della proposta è modificare i regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011 al fine di assicurare la coerenza con tali regolamenti e con altri elementi del quadro riformato di governance economica dell'UE e fornire piena chiarezza giuridica.

In linea con l'agenda di semplificazione della Commissione, un secondo obiettivo consiste nel contribuire alla razionalizzazione e alla semplificazione del quadro di governance economica dell'UE.

Entrambi gli obiettivi contribuiranno a migliorare e rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

1.3.2. Obiettivi specifici

Al fine di garantire la coerenza con il quadro riformato di governance economica dell'UE e semplificarlo ulteriormente, le modifiche proposte dei regolamenti (UE) n. 473/2013 e (UE) n. 1173/2011: i) aggiornano i riferimenti ai documenti e ai concetti introdotti dalla riforma del 2024, nonché i riferimenti incrociati agli atti legislativi modificati nel contesto di tale riforma; ii) eliminano le procedure obsolete e l'obbligo per gli Stati membri di produrre documenti e soddisfare obblighi di informazione aggiuntivi che non sono più necessari a seguito della riforma del 2024 o cui non si è mai fatto ricorso in passato; iii) creare sinergie con i processi introdotti dalla riforma del 2024.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le proposte dovrebbero portare a un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e a una riduzione dei loro oneri amministrativi, determinando un'attuazione migliore del quadro di governance economica dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Ogni cinque anni la Commissione elaborerà una relazione che esaminerà: i) l'efficacia dei regolamenti nel conseguire i loro obiettivi; ii) i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura

dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE; e iii) il contributo dei regolamenti al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica. [Ove opportuno, tale relazione sarà corredata di una proposta di modifica dei regolamenti.] La tempistica delle relazioni sarà allineata a quella dei tre testi legislativi adottati nell'aprile 2024.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[12];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/D

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante) l'azione a livello di UE è necessaria dato il ruolo conferito dai trattati dell'UE per garantire il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e in particolare degli Stati membri della zona euro, che sono soggetti a maggiori effetti di ricaduta economica. Le azioni attuate dai singoli Stati membri non sono in grado di conseguire tali obiettivi.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): l'adozione dei regolamenti modificati migliorerà l'attuazione del quadro di governance economica dell'UE da parte degli Stati membri, riducendo nel contempo gli obblighi di informazione in capo agli stessi.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/D

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/D

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/D

[12] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐☒ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[13]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

---

[13] Details of budget implementation methods and references to the Financial Regulation may be found on the BUDGpedia site: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx

Osservazioni

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/D

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/D

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/D

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/D

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/D

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

N/D

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.[14]	di paesi EFTA[15]	di paesi candidati e potenziali candidati[16]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[14] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[15] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[16] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☒☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[17]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**

[17] Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[18]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[19]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[20]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[19] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[21]				
DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

[21] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[22]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[23]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[22] Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

[23] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero						

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[24]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**

[24] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[25]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[25] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"[26]

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE**

[26] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

		2024	2025	2026	2027	QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[27]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[28] …																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		

[27] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[28] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

TOTALE																

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[29]

STANZIAMENTI VOTATI		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0

[29] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della	**Da finanziare a titolo della linea**	**Da finanziare mediante diritti**

		ricerca	**BA**	
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☒☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☒☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☒☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ☐ sulle risorse proprie.

– ☐ su altre entrate.

– ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[30]			
		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo …….					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Le modifiche proposte non stabiliscono nuove prescrizioni di rilevanza digitale. Le modifiche proposte non introducono obblighi o disposizioni supplementari relativi alla raccolta, al trattamento, alla generazione, allo scambio o alla condivisione di dati, all'automazione o alla digitalizzazione di processi di portatori di interessi, all'uso di

[30] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

soluzioni digitali nuove o esistenti o a servizi pubblici digitali. Nella presente proposta non vengono pertanto individuate prescrizioni di rilevanza digitale supplementari.

4.2. Dati

N/D

4.3. Soluzioni digitali

N/D

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

N/D